

Ai Fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi aperti

Alle imprese di assicurazione che hanno istituito PIP ex d.lgs. n. 252/05

Ai fondi pensione preesistenti

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Aggiornamento degli Statuti e dei Regolamenti delle forme pensionistiche complementari alla luce di alcune recenti novità normative

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha apportato rilevanti modifiche al Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Di particolare rilievo sono le modifiche di cui all'art. 1, comma 201, in tema di prestazioni pensionistiche e le modifiche di cui all'art. 1, comma 204, in tema di adesioni automatiche.

Al riguardo, la COVIP ha già fornito indicazioni con: la Deliberazione del 19 giugno 2026 (*Direttive in materia di adesione automatica, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199*); la Deliberazione del 23 giugno 2026 (*Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199*); la Deliberazione del 25 giugno 2026 (*Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199*).

In linea con le succitate Direttive e Istruzioni, nell'unito Allegato sono indicate le modifiche da apportare agli Statuti e Regolamenti, in relazione a quelle novità normative la cui decorrenza è fissata al 1° luglio 2026.

A tale riguardo, si ricorda che:

- le modifiche effettuate in conformità all'unito Allegato potranno essere adottate, laddove consentito dagli ordinamenti interni, direttamente dagli organi di governo delle forme pensionistiche, in regime di comunicazione a norma degli articoli 10, 21, 29, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure, di cui alla Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021;
- per i fondi che non sono adeguati alle adesioni automatiche, l'adeguamento dello Statuto/Regolamento non comprende le parti relative alle adesioni automatiche;

DF
Em
C
G

- i fondi che si trovano nella situazione transitoria di cui alla lett. b) del par. 10 delle “*Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all’art. 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199*” trasmettono alla COVIP lo Statuto/Regolamento adattando l’articolato dell’unito Allegato alle effettive modalità con le quali intendono investire i flussi contributivi delle adesioni automatiche nel periodo transitorio, chiarendo che si tratta di disposizioni transitorie e disciplinando quanto previsto al termine del periodo.

Le previsioni relative allo Schema di Statuto trovano applicazione anche ai fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita.

Resta inteso, che per i fondi chiusi a nuove adesioni, l’adeguamento dello Statuto/Regolamento non comprende le parti relative alle adesioni automatiche.

Si evidenzia inoltre che, in sede di comunicazione di Statuto/Regolamento, andrà allegato anche il Supplemento alla Nota informativa e, con riferimento ai PIP, le Condizioni Generali di contratto integrate in conseguenza delle modifiche del Regolamento.

Si evidenzia, infine, che l’art. 16-*bis* del Decreto legge 30 aprile 2026, n. 62, inserito in sede di conversione, ha introdotto nell’ordinamento disposizioni specifiche sugli organi di amministrazione e di controllo di tutti i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica.

Tali novità, entrate in vigore il 28 giugno u.s., necessitano di essere riprodotte negli Statuti delle predette forme pensionistiche complementari. L’unito Allegato risulta pertanto integrato anche con tali novità normative.

Trattandosi anche in questo caso di adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, pure per tali modifiche vi è la possibilità di adottarle direttamente dagli organi di governo delle forme pensionistiche, in regime di comunicazione.

Il Presidente
(Mario Pepe)

MARIO
PEPE
16.07.2026
12:03:15
GMT+02:00



DF
Em
B
G

ALLEGATO

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

...

Riportare, inoltre, le diverse modalità di adesione al Fondo: adesione esplicita, adesione ~~tacita~~ automatica e, se presente, adesione contrattuale. Precisare che sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Precisare che tra i destinatari sono ricompresi gli aderenti taciti (lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando).

...

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di ~~rischio e di rendimento~~ **rischio-rendimento**, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. [eventuale: È prevista la possibilità di aderire ad un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite.] [eventuale: È prevista la possibilità di aderire ad un profilo *life cycle*, ossia **un percorso o una linea di investimento caratterizzato da differenti profili di rischio-rendimento che tengono conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti** ~~che prevede il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell'età~~]. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di ~~rischio e rendimento~~ **rischio-rendimento** sono descritti nella Nota informativa. [eventuale: La Nota informativa descrive le caratteristiche del/i profilo/i di investimento caratterizzato/i da combinazioni di comparti predefinite] [eventuale: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo *life cycle*].
2. È previsto un comparto garantito destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa ~~tempo per tempo~~ vigente **fino al 30 giugno 2026**. ~~A seguito di~~ **Successivamente a** tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto [eventuale: **ovvero ad altro profilo di investimento**] a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3-4. **La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.**
3. [nel caso in cui il Fondo accolga adesioni automatiche]: È previsto un profilo *life cycle* di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto") destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è

DF
Em
B
J

riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto [eventuale: ovvero ad altro profilo di investimento] a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota informativa descrive le caratteristiche del profilo *life cycle* dedicato ad accogliere le adesioni automatiche.

...

Art. 7 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

...

b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del Fondo del/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale [o, per i fondi ~~multicomparto monocomparto~~: del singolo comparto in % del patrimonio del Fondo].

...

d) spese relative alla fase di erogazione ~~delle rendite~~ della rendita vitalizia;

d-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:

d-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2), in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;

d-bis.2) [eventuale] in cifra fissa.

...

Art. 8 - Contribuzione

...

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

3. L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.

4. [eventuale] L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. [eventuale] Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 5, comma ..., la misura della contribuzione è indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche **il comparto/profilo di investimento** a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a

DF
Em
B
dy

proprio carico di cui al comma 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR. **Nel caso in cui l'aderente destinatario del contributo contrattuale aderisca in modalità automatica, la contribuzione indicata dalla fonte di riferimento è investita nel profilo *life cycle* di cui all'art. 6, comma 3.**

...

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche e RITA

...

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, **ai sensi dei commi 3 o 4**, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

...

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, **cessata l'erogazione della RITA parziale**, la prestazione pensionistica.

...

11. Le prestazioni pensionistiche, ~~in capitale e in rendita~~, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita **vitalizia** praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita **vitalizia** il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

...

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita **vitalizia** in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
4. **In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:**

- a) **rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata**

DF
Em
R
dy

dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. *[eventuale: Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso.]*

- b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni *[in alternativa: ... mesi]* decorrente dalla ricezione della richiesta *[il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative del Fondo per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]*. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i dal Fondo nella Nota informativa.

5-bis. *[eventuale]* Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata *[eventuale: ovvero differita]* sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.
10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento

delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

...

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, ~~scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di [fino ad un massimo di tre] mandati consecutivi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.~~
7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, ~~rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.~~

...

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

...

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi ~~e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di ... [massimo quattro] mandati consecutivi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.~~
7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

...

Art. 34 - Modalità di adesione

1. L'adesione **esplicita** al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

DF

Em

R

...

eg

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, ~~e nel caso di adesione contrattuale~~, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. **[nel caso in cui il Fondo accolga adesioni automatiche]:** In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo *life cycle* nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
9. **[nel caso in cui sia prevista l'adesione contrattuale]:** L'adesione contrattuale al Fondo avviene a seguito del versamento del contributo previsto dalle fonti istitutive di riferimento a carico del datore di lavoro. Il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione contrattuale, nonché il comparto a cui affluiscono i relativi contributi.

DF
Em
...
R
g

FONDI PENSIONE APERTI

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. L'adesione al Fondo è ~~volontaria ed~~ consentita in forma individuale **in modalità esplicita**.
2. È altresì consentita **l'adesione** su base collettiva ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo. *[eventuale, in caso di adesione automatica: Ai sensi dell'art. 8, comma 7-bis, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche in modalità automatica mediante il conferimento tacito del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.]*

...

[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni su base collettiva]:

4. ~~L'adesione al Fondo è volontaria.~~ Il Fondo è riservato ai destinatari individuati dall'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo su base collettiva. È consentita l'adesione anche ai soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.
5. *[eventuale]* Ai sensi dell'art. 8, comma 7-bis, del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva **può avvenire anche in modalità automatica** mediante il conferimento ~~tacito~~ del TFR maturando, **della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore**.
6. *[eventuale: Precisare che tra i destinatari sono ricompresi gli aderenti taciti (i lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà di adesione, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando)]*

...

[in alternativa, nel caso in cui il Fondo sia dedicato alle adesioni individuali]:

8. L'adesione al Fondo è ~~volontaria ed~~ è consentita solo in forma individuale **in modalità esplicita**. È preclusa l'adesione a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti/profili di investimento /profilo *life cycle*, differenziati per profili di ~~rischio e di rendimento~~ **rischio-rendimento**, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:

[nel caso in cui il Fondo raccolga ~~adesioni su base collettiva~~ adesioni automatiche indicare il ~~comparto garantito~~ profilo life cycle di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche il conferimento tacito del TFR.].

DF
Em
B
dy

[Fornire evidenza anche dell'eventuale presenza del comparto garantito in cui è investito il TFR degli aderenti taciti che risultano iscritti al Fondo].

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti/profili di investimento/profilo *life cycle* in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti/profili di investimento/profilo *life cycle*, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione salvo diversa disposizione dell'aderente. *[nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al ~~TFR conferito tacitamente~~ alla prima riallocazione successiva all'adesione tacita o automatica.]*

[in alternativa, nel caso in cui non si intenda consentire la possibilità di ripartire la posizione individuale tra più comparti]:

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto/profilo di investimento/profilo *life cycle* in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. *[precisare che, nel caso in cui il Fondo raccolga adesioni su base collettiva: Tale limite non opera con riguardo al ~~TFR conferito tacitamente~~ alla prima riallocazione successiva all'adesione tacita o automatica].*

...

Art. 7 - Gestione degli investimenti

...

4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

[fornire una descrizione sintetica della politica di investimento, che permetta di caratterizzare stabilmente i comparti in una prospettiva di lungo periodo, coerentemente con la finalità previdenziale dell'investimento;

*definire, inoltre, la politica di investimento del ~~comparto~~ **profilo life cycle di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto** destinato al conferimento tacito del TFR, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. **Fornire evidenza anche della politica di investimento del comparto garantito in cui è investito il TFR degli aderenti taciti.** Nella descrizione in questo e negli altri comparti che eventualmente prevedano forme di garanzia di risultato, inserire le indicazioni che seguono]:*

...

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di ~~rischio e rendimento~~ **rischio-rendimento**, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa. *[nel caso in cui sia prevista la possibilità di aderire a ~~una~~ combinazione di comparti predefinita e o ad ~~un~~ profilo ~~i~~ life cycle: La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche della/~~ie~~*

DF
Em
B
dy

combinazione/i ~~profilo/i di investimento~~ **predefinita/ie** dalla banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. e del/i **profilo/i life cycle**].

Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

...

d-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse della rendita vitalizia:

d-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2, in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;

d-bis.2) [eventuale] in cifra fissa.

...

Art. 9 - Contribuzione

...

3. I lavoratori dipendenti, **in caso di adesione esplicita**, possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. [eventuale: Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi]. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi di contribuire al Fondo.

...

5. [eventuale: **In caso di adesione automatica, sono devoluti il TFR maturando, il contributo del datore di lavoro e la contribuzione del lavoratore. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. L'aderente può conferire il TFR anche in misura parziale ove previsto dagli accordi collettivi**].

...

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto

DF
Em
B
G

a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 8 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

...

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, **ai sensi dei commi 4 o 5**, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

...

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, **cessata l'erogazione della RITA parziale**, ovvero la prestazione pensionistica.
12. Le prestazioni pensionistiche, ~~in capitale e in rendita~~, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita **vitalizia** praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7.

Type text here

Art. 12 - Erogazione ~~della rendita~~ delle prestazioni pensionistiche

...

2. [eventuale] L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita **vitalizia** di seguito indicate:

...

3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite **vitalizie** e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita **vitalizia** che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

DF

Em

Reg

5. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a) **rendita a durata definita:** detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. *[eventuale: Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso.]*
- b) **prelievi liberamente determinabili:** detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

6. La banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni *[in alternativa: ... mesi]* decorrente dalla ricezione della richiesta *[il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative della società per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]*. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i nella Nota informativa.

6-bis. *[eventuale]* Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi della banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 6 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, la banca/impresa di assicurazione/s.g.r./s.i.m. procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

7. Le prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata *[eventuale: ovvero differita]* sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

8. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b) è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno

DF
Em
B
G

diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

- 9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 2.**
- 10. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.**
- 11. La Nota Informativa riporta le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 5, lett. a) e b).**

Art. 22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione **esplicita** al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente

....

5. **[eventuale, nel caso in cui il Fondo accolga le adesioni automatiche]:** In caso di adesione **automatica** ~~mediante conferimento tacito del TFR~~, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, **il profilo di tipo *life cycle* nel quale sono investiti i contributi, nonché** le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

...

DF
Em
E
G

PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI

Art. 7 - Spese

...

2. La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

...

d-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:

d-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2), in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;

d-bis.2) [eventuale] in cifra fissa.

...

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche e RITA

...

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, **ai sensi dei commi 4 o 5**, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente ~~individuato dal PIP~~ e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

...

8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, **cessata l'erogazione della RITA parziale**, ovvero la prestazione pensionistica.

...

12. Le prestazioni pensionistiche, ~~in capitale e rendita~~, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita **vitalizia** praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7.

Art. 11 - Erogazione della ~~lae~~ rendita prestazioni pensionistiche

...

2. [eventuale] L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita **vitalizia** di seguito indicate:

...

*[le condizioni di rendita **vitalizia** disciplinano la prestazione da riconoscere ai beneficiari in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica durante il periodo di differimento ovvero durante la fase di erogazione, coerentemente alle previsioni in merito alla rendita vitalizia reversibile]*

3. I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita **vitalizia** sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

...

5. Le simulazioni relative alla rendita **vitalizia** che verrà erogata sono effettuate dall'impresa facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

6. In alternativa alla rendita **vitalizia**, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) **rendita a durata definita:** detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. *[eventuale: Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso.]*

b) **prelievi liberamente determinabili:** detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

7. L'impresa provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita **vitalizia** con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di ... giorni *[in alternativa: ... mesi]* decorrente dalla ricezione della richiesta *[il termine massimo deve essere strettamente correlato con le esigenze amministrative per l'espletamento della pratica e, in ogni caso, non deve essere superiore a sei mesi]*. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa richiede gli

DF
Em
R
G

elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i nella Nota informativa.

- 7-bis. [eventuale] Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi dell'impresa per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 7 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo l'impresa acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, l'impresa procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.
8. Le prestazioni di cui al comma 6, lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata [eventuale: ovvero differita] sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
9. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 6, lett. a) e b) è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
10. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 6, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni, RITA, ad eccezione della variazione del comparto / profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 7.
11. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.
12. La Nota Informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 6, lett. a) e b).

DF

Em

R

eg